



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 13 giugno 2018 n.62

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- *la necessità di prorogare il termine di cui all'articolo 95, comma 5, della Legge n. 147/2017, che fissa alla data del 15 giugno 2018 l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di concessione edilizia in sanatoria straordinaria;*
- *l'urgenza di apportare immediatamente tale modifica in considerazione dell'imminente scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.21 adottata nella seduta dell'11 giugno 2018;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA STRAORDINARIA DI CUI AL COMMA 1, DELL'ARTICOLO 33, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2017 N. 94, COME MODIFICATO DAL COMMA 5, DELL'ARTICOLO 95 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2017 N. 147, ED ADEGUAMENTO DEI TERMINI AD ESSA CORRELATI

Art.1

(Proroga termini)

1. Il termine previsto per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, di cui al comma 1, dell'articolo 33 della Legge 7 agosto 2017 n. 94 come modificato dal comma 5, dell'articolo 95, della Legge 21 dicembre 2017 n. 147, è prorogato al 30 novembre 2018.
2. Il termine di decorrenza dei tre anni, di cui all'articolo 95, comma 5, della Legge n.147/2017, modificativo dell'articolo 33, comma 9, della Legge n. 94/2017, è prorogato al 30 novembre 2018.
3. Il termine previsto per il versamento del 50% dell'importo della sanzione e del contributo di concessione, di cui all'articolo 33, comma 8, della Legge n. 94/2017, è prorogato al 31 maggio 2019.
4. La documentazione di cui all'articolo 33, comma 4, della Legge n. 94/2017 deve essere presentata alla Commissione Tecnica per la Sanatoria Straordinaria entro il 31 maggio 2019.
5. Il termine di dodici mesi stabilito per la presentazione all'Ufficio per l'Edilizia della attestazione di idoneità statica, di cui all'articolo 35, comma 4, della Legge n. 94/2017, come

modificato dall'articolo 95, comma 7, della Legge n. 147/2017, decorre dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 4.

6. Il termine di sei mesi stabilito per la presentazione all'Ufficio per l'Edilizia della "Sanatoria straordinaria per idoneità statica", di cui all'articolo 35, comma 4, della Legge n.94/2017, come modificato dall'articolo 95, comma 7, della Legge n. 147/2017, decorre dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 4.

7. Il termine previsto per la richiesta di autorizzazione strutturale, di cui all'articolo 33, comma 5, della Legge n. 94/2017 come modificato dall'articolo 95, comma 7, della Legge n.147/2017, è di dodici mesi a far data da quella di presentazione della richiesta di concessione edilizia in sanatoria straordinaria.

Art.2

(Attivazione rapporti di lavoro a termine)

1. Per l'espletamento delle funzioni previste per la sanatoria straordinaria dagli articoli 32 e 34 della Legge n. 94/2017, la Direzione Generale della Funzione Pubblica, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, della Legge 5 dicembre 2011 n. 188, attiva un rapporto di lavoro a termine per l'assunzione di un Esperto Tecnico da assegnare presso l'Ufficio per l'Edilizia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge 31 luglio 2009 n.107.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 giugno 2018/1717 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Stefano Palmieri – Matteo Ciacci

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Simone Celli